

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 03.06.2010 ed anticipatamente estinto il 30.06.2014, in corrispondenza della rata n. 48, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.327,75 a titolo di commissioni bancarie, finanziarie, accessorie ed oneri assicurativi non goduti, oltre interessi legali decorrenti dalla data del reclamo e al rimborso di € 320,00 a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce – con riferimento alle commissioni di attivazione e alle spese di istruttoria – il carattere up front del costo sostenuto dal cliente, trattandosi di oneri che remunerano le attività connesse all'attivazione del prestito, e di aver già rimborsato in misura proporzionale le commissioni di gestione per € 711,01, secondo i criteri del costo ammortizzato (IAS 39). Con riguardo alle commissioni di intermediazione eccepisce che le somme versate sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito e che, a causa della loro natura up-front, esse non sono suscettibili di ristoro. L'intermediario deduce, inoltre, che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB. In merito agli "oneri assicurativi", l'intermediario ha precisato di aver inoltrato, con riferimento al premio per il ramo vita, la richiesta alla compagnia assicurativa



che ha quantificato l'importo del premio da rimborsare in € 159,02; per il ramo rischio impiego, invece, l'intermediario sostiene che nessuna somma debba essere restituita al ricorrente in quanto l'intero onere è stato sostenuto dall'intermediario che ha sottoscritto la relativa polizza in qualità di contraente e di beneficiario. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, il resistente ritiene che essa non possa essere accolta in quanto la materia trattata non appare particolarmente complessa ed in considerazione del carattere ormai seriale delle controversie in materia di cessione del quinto. Ciò premesso, la banca riferisce di aver proposto, già in sede di riscontro al reclamo, una definizione transattiva della controversia, mostrandosi disponibile a riconoscere l'importo di euro 793,70 ma che la proposta non è stata accettata dal ricorrente. Alla luce di ciò, l'intermediario chiede, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di circoscrivere l'importo da rimborsare a quello proposto in sede di riscontro al reclamo. Nelle repliche presentate, il ricorrente insiste nelle proprie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Questo Collegio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre



maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento con-venuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità del-le decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanzia-mento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in mate-ria di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che i costi di attivazione e di gestione debbano essere rimborsati al ricorrente secondo il criterio pro rata temporis lineare. Quanto alla commissione di intermediazione, il Collegio ritiene che l'intermediario non abbia fornito al Collegio un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio che dimostri l'effettivo pagamento delle spese di intermediazione e, pertanto, anch'esse dovranno essere retrocesse al ricorrente in proporzione al periodo di ammortamento non goduto. In merito agli oneri assicurativi – anch'essi retrocedibili secondo il criterio pro rata temporis – l'importo quantificato dalla compagnia di assicurazione sarà considerato come già rimborsato nella costruzione del rimborso, vista la natura vincolante della dichiarazione resa dall'intermediario in proposito.

Ciò premesso, il resistente sarà tenuto al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di € 2.327,75, contenuto entro il limite della domanda, secondo il prospetto di seguito riportato:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni attivazione</i>				1.208,52	725,11		725,11
<i>commissioni gestione</i>				1.574,51	944,71	711,01	233,70
<i>commissioni di intermediazione</i>				2.073,60	1.244,16		1.244,16
<i>oneri assicurativi (ramo vita)</i>				498,00	298,80	159,02	139,78
Totale							2.342,75

Sull'importo così determinato, il resistente è tenuto a corrispondere gli interessi legali maturati, decorrenti dalla data del reclamo quale formale atto di messa in mora.

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese difensive non avendo il ricorrente fornito prova del costo sostenuto ed in considerazione della natura seriale del ricorso e della non obbligatorietà dell'assistenza tecnica nel procedimento dinnanzi all'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.327,75 oltre interessi dal reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA